

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 106/CGF – RIUNIONE DEL 7 FEBBRAIO 2008

Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Schillaci Avv. Nicolò, Celotto Prof. Alfonso, – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POMIGLIANO/FRANCAVILLA DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008)

La A.S.D. Calcio Pomigliano ha proposto reclamo avverso le sanzioni dell’ammenda di € 5.000,00 e diffida, inflitte dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008).

L’arbitro della gara Somigliano/Francavilla del 20.1.2008 ha riferito che:

- 1) alcuni sostenitori locali urlavano all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria cori a sfondo razziale;
- 2) a fine gara veniva ingiuriato ed insultato ripetutamente da una persona che sostava indebitamente nel recinto di gioco;
- 3) nel momento in cui si accingeva a lasciare lo spogliatoio veniva minacciato da tre persone anch’esse non autorizzate a sostare nel recinto di gioco.

La società reclamante, attraverso i propri scritti difensivi, chiedeva a questa Corte una congrua riduzione dell’ammenda e l’annullamento della sanzione aggiuntiva della diffida.

Motivava tali richieste, in primo luogo, sul presupposto che per fattispecie analoghe lo stesso Giudice Sportivo ha applicato sanzioni inferiori rispetto a quella ad essa inflitta e comunque, in riferimento ai riferiti “cori a sfondo razziale”, che si è trattato di un comportamento da parte di alcuni ragazzi e per pochi secondi.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Orbene, pur dando atto che il richiamo a decisioni del Giudice Sportivo, su casi analoghi, è del tutto irrilevante, ciò che in questa sede rileva, e che pertanto comporta la conferma del *decisum* di primo grado, è che non si evincono affatto i lamentati connotati di sproporzione nelle sanzioni inflitte.

E ciò tenuto conto, in primo luogo, del comportamento dei sostenitori locali sugli spalti consistito nell’indirizzare cori a sfondo razziale ad un calciatore di colore della squadra avversaria, e

delle gravi minacce e offese da parte di alcune persone non identificate nei confronti del Direttore di gara in ambienti prossimi a quelli riservati allo stesso, fatti, questi ultimi, ignorati dalla società reclamante.

Infine è opportuno evidenziare che le sanzioni sono state determinate anche in considerazione della recidiva specifica per i fatti di cui al Com. Uff. n. 40 del 31.10.2007.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D'Arco (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL' U.S. CARATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FACCHINETTI GIUSEPPE SEGUITO GARA CARATESE/BASE 96 DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008)

La U.S. Caratese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008 con la quale, in relazione alla gara Caratese/Base 96 disputatasi in data 20.1.2008, era stata inflitta la sanzione della squalifica per quattro giornate al calciatore Facchinetti Giuseppe per avere a gioco fermo, colpito da terra, a livello del polpaccio, un calciatore avversario in reazione a un fallo subito dal medesimo e per avere rivolto all'indirizzo della terna arbitrale, mentre abbandonava il recinto di gioco, espressione gravemente offensiva.

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione, la Caratese ha sostenuto la scarsa pericolosità effettiva della reazione e lo stato di momentaneo nervosismo del calciatore, ammettendo peraltro il carattere del Facchinetti "ben conosciuto dalle squadre avversarie".

Il ricorso è infondato.

Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale che chiarisce la dinamica del comportamento di reazione tenuto e dell'offesa rivolta alla terna arbitrale. Tali elementi di valutazione sono stati considerati dal giudice sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamento violento e antisportivo con la conseguente applicazione dell'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. non rilevando in alcun modo la vaghe giustificazioni addotte dalla ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall' U.S. Caratese di Carate Brianza (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA F.C. SAVOIA 1908 S.S.D.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VENDITTO AURELIO SEGUITO GARA GRAGNANO/SAVOIA DEL 27.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 78 del 30.1.2008)

Il F.C. Savoia 1908 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. 78 del 30.1.2008 con la quale, in relazione alla gara Gragnano/Savoia disputatasi in data 27.1.2008, era stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate al calciatore Venditto Aurelio in conseguenza del comportamento tenuto nei confronti di un avversario che è consistito in una manata al volto, a gioco fermo, e conseguente caduta al suolo dell'avversario con necessario intervento del medico.

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione, il Savoia ha sostenuto che il giocatore avrebbe commesso tale atto in reazione ad una aggressione subita e che la manata sarebbe stata di particolare tenuità.

Il ricorso è infondato.

Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale che chiarisce la dinamica del comportamento violento. Di tali elementi di valutazione ha tenuto conto il Giudice Sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare

comportamento violento con la conseguente applicazione dell'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., non rilevando in alcun modo la provocazione subita.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Savoia 1908 S.S.D.R.L. di Torre Annunziata (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA F.B. BRINDISI 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE SEGUITO GARA FASANO/BRINDISI DEL 27.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 78 del 30.1.2008)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo
PREMESSO

Gli addebiti posti a fondamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale e contenute nel Com. Uff. n. 78 del 30.1.2008, sono inconfutabilmente provati dalle risultanze dei documenti ufficiali di gara e sostanzialmente non smentiti dalla stessa società reclamante, la quale si è limitata, nella propria difesa, a chiedere unicamente la revoca della decisione del Giudice Sportivo a far disputare una gara a porte chiuse motivando, tale richiesta, sul presupposto che il Giudice di prime cure abbia applicato tale sanzione facendo erroneamente riferimento ad una recidiva, che tuttavia non ha mai colpito la società istante come si evincerebbe dal richiamato Com. Uff. n. 43 del 2.11.2007.

Tanto premesso, la Corte di Giustizia Federale osserva che il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

L'unico motivo addotto dalla Football Brindisi 1912 è irrilevante alla luce della gravità dei fatti posti in essere dai sostenitori della società reclamante.

Pertanto, una volta accertati gli addebiti, la Corte deve valutare, rispetto ad essi, la congruità delle sanzioni inflitte. E sotto questo profilo, la misura delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo appaiono certamente in linea con la gravità degli addebiti. Il lancio di fumogeni, di tubi di ferro, di un sifone e di altri oggetti sul terreno di gioco nonché di numerose bottigliette di plastica una delle quali, piena di acqua, attingeva alla testa un assistente arbitrale cagionando, al medesimo, momentaneo stordimento, non possono che portare all'integrale conferma della decisione adottata dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.B. Brindisi 1912 di Brindisi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma il 10 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete